



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	SENTENZA N. 337, 14 LUGLIO 2005
<b>Massima:</b>	<p>Non spetta allo Stato e, per esso, al Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione siciliana l'emissione, in data 27 maggio 2002, di ordini di esibizione diretti ai rappresentanti legali di tutti i gruppi parlamentari costituiti presso l'Assemblea Regionale Siciliana, con i quali viene ordinato di esibire in forma integrale la documentazione e gli atti contabili pertinenti le contribuzioni ed i finanziamenti liquidati dall'Assemblea Regionale Siciliana. Ciascuno degli atti di identico contenuto è infatti contraddistinto da una totale carenza di specificazione non soltanto della natura, della destinazione e dei riflessi esterni caratterizzanti gli "atti contabili" oggetto del provvedimento esibitorio, ma anche dello stesso ambito temporale cui le singole richieste si riferiscono. Ciò inoltre presupporrebbe, in capo all'organo che adotta un provvedimento di siffatta portata potestativa, un munus di controllo generalizzato su qualsiasi atto di gestione ordinaria o straordinaria facente capo alla "entità" genericamente individuata nel gruppo parlamentare. Tuttavia la Consulta ha avuto modo di sottolineare che l'attività del procuratore, cui tali richieste ineriscono non può essere considerata come un'"impropria attività di controllo generalizzata e permanente". Gli ordini di esibizione impugnati, pertanto, si distinguono per una genericità "soggettiva" ed "oggettiva", sintomatica di attribuzioni esercitate in modo eccedente rispetto ai confini tipizzati dall'ordinamento, sì da produrre una menomazione nella sfera presidiata dalle garanzie di autonomia della funzione legislativa della Regione ricorrente.</p>
<b>NOTE:</b>	

**Redattore:**

